

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **112** del **22 FEB. 2018**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)
BADA L.



La presente copia, composta di
n. **60** facciate, è conforme all'originale esistente in questo Ufficio.

22 DIC. 2017

Dr. Claudio SCUDAFILI FORRELLI



LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI NELLA REGIONE ABRUZZO

ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno

2012, n. 92

SOMMARIO

Premessa	4
ART. 1.....	5
Oggetto e finalità delle Linee guida	5
ART. 2.....	6
Tipologie tirocini escluse dalle linee guida.....	6
ART. 3.....	7
Destinatari	7
ART. 4.....	7
Durata del tirocinio.....	7
ART. 5.....	9
Soggetti coinvolti nel tirocinio	9
ART. 6.....	9
Soggetti Promotori.....	9
ART. 7.....	11
Soggetti Ospitanti	11
ART. 8.....	11
Presupposti e condizioni di attivazione.....	11
ART. 9.....	13
Soggetto ospitante multilocalizzato	13
ART. 10.....	13
Limiti numerici e premialità.....	13
ART. 11.....	14
Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo	14



ART. 12.....	16
Garanzie assicurative	16
ART. 13.....	16
Modalità di attuazione.....	16
ART. 14.....	18
Interruzione del tirocinio	18
ART. 15.....	19
Tutoraggio.....	19
ART. 16.....	20
Attestazione dell'attività svolta.....	20
ART. 17.....	21
Indennità di partecipazione	21
ART. 18.....	22
Monitoraggio	22
ART. 19.....	23
Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria	23
ART. 20.....	24
Disposizioni finali e transitorie.....	24

Premessa

Le presenti Linee Guida intendono garantire una nuova ed aggiornata disciplina dei tirocini extracurriculari, che finora in Abruzzo è stata regolamentata dalla D.G.R. 4 novembre 2014 n. 704, così come integrata e modificata con la D.G.R. 11 settembre 2015, n. 762 e con la D.G.R. 26 giugno 2017, n. 336.

Con le nuove Linee guida approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 maggio 2017, infatti, si è inteso rivedere, aggiornare ed integrare il contenuto delle precedenti Linee guida adottate il 24 gennaio 2013, al fine di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e di affrontare adeguatamente anche le problematiche che hanno riguardato l'attuazione della misura "Tirocini" nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, nonché in considerazione dei pareri delle Commissioni parlamentari sui decreti attuativi del *Jobs Act*, in particolare laddove invitano il Governo a rafforzare la vigilanza sulla qualità e genuinità dei tirocini, per far emergere eventuali fittizie forme di lavoro subordinato.

Come le Linee guida del 24 gennaio 2013, anche quelle approvate il 25 maggio 2017 sono state definite tenendo conto non soltanto dell'evoluzione normativa, ma anche dei provvedimenti e delle disposizioni europee in materia di tirocini.

La Commissione europea nell'ambito della strategia Europa 2020 ha posto fra le sue priorità il tema della garanzia di qualità del tirocinio, in considerazione della sua caratteristica di strumento di orientamento professionale per i giovani e di primo accesso al mercato del lavoro.

La promozione di tirocini di buona qualità viene considerata elemento chiave per il conseguimento degli obiettivi della strategia di Europa 2020, poiché agisce sulla fluidità della transizione scuola-lavoro ed incrementa la mobilità geografica e settoriale, in particolare dei giovani.

Per queste ragioni il Consiglio dell'Unione europea ha ritenuto opportuno intervenire direttamente in materia con la *Raccomandazione su un quadro di qualità sui tirocini* ("A quality framework for traineeships") del 10 marzo 2014, mediante la quale gli Stati membri sono stati sollecitati ad intervenire legislativamente per garantire adeguati livelli qualitativi delle esperienze di tirocinio.

Nella Raccomandazione, che definisce il tirocinio come *"un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a*



migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare", vengono individuati gli standard minimi di qualità che i Paesi dell'Unione europea sono chiamati ad adottare nell'ambito delle rispettive normative in materia di tirocini: garantire la stipula di un contratto scritto di tirocinio; prevedere una definizione chiara degli obiettivi di apprendimento e di formazione; assicurare il rispetto dei diritti relativi alle condizioni di lavoro applicabili ai tirocinanti; individuare chiaramente i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte; stabilire una durata ragionevole delle esperienze di tirocinio; prevedere un adeguato riconoscimento dei tirocini.

Sotto questo profilo il quadro normativo italiano in materia di tirocini extracurricolari non soltanto risponde alle raccomandazioni dell'Unione Europea, ma prevede elementi di tutela e di garanzia del tirocinante ulteriori rispetto a quelli suggeriti dal Consiglio dell'Unione Europea.

La Regione Abruzzo, quindi, intende recepire, con il presente documento, tutte le novità introdotte nelle nuove linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 maggio 2017.

Le presenti Linee guida rappresentano *standard* minimi di riferimento anche per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi i medesimi obiettivi e la stessa struttura dei tirocini, anche se diversamente denominate.

La Regione Abruzzo garantisce pari opportunità tra uomini e donne nella regolamentazione e nell'attuazione delle presenti linee guida. L'uso del genere maschile per indicare le persone è dovuto esclusivamente ad esigenze di semplicità del testo.

ART. 1

Oggetto e finalità delle Linee guida

1. Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva del lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.
2. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione, e non si configura come un rapporto di lavoro.
3. Il tirocinio si realizza sulla base di un Progetto Formativo Individuale (di seguito PFI) concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.

ART. 2

Tipologie tirocini escluse dalle linee guida

1. Non rientrano tra le materie oggetto delle presenti Linee guida le seguenti tipologie di tirocini che saranno oggetto di appositi e separati atti di regolamentazione regionale:

- I) i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- II) i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
- III) i tirocini transazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
- IV) i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso, per i quali si rinvia all'Accordo 99/CSR del 5 agosto 2014 recante *"Linee guida in materia di tirocini per le persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica"*, già oggetto di recepimento con D.G.R. 4 novembre 2014 n. 704, e relativamente alle quali con Determinazione Direttoriale n. 103/DPG del 13/10/2015 ne viene garantita allo stato l'operatività.

2. Nelle more dell'adozione della specifica disciplina regionale, per quelle tipologie di tirocinio escluse dalle presenti linee guida, si applicano le disposizioni nazionali e regionali di riferimento.

3. Resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante *"Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione"*, i cui artt. 1 e 4 sono stati già oggetto di recepimento con la D.G.R. 11 settembre 2015 n. 762. Al fine di garantire la continuità dell'attivazione e della gestione di tale tipologia di tirocini, nelle more dell'adozione di una specifica ed organica disciplina regionale, sarà temporaneamente utilizzata la stessa modulistica approvata con le presenti linee guida. Per tale tipologia di tirocini, inoltre, è riconosciuta una indennità di partecipazione minima nella misura stabilita dall'art. 17 delle presenti linee guida. Per quanto, infine, non previsto nell'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 si rimanda alla presente disciplina.



ART. 3 Destinatari

1. Destinatari dei tirocini extracurricolari sono prioritariamente:

- a) soggetti che hanno completato da non più di 12 mesi i percorsi di istruzione e formazione professionale nel sistema regionale di formazione, o i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado o terziaria, compresi i percorsi di master e di dottorato;
- b) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 150/2015 e ss.mm.ii.;
- c) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
- d) lavoratori a rischio di disoccupazione, che secondo la definizione dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2015, sono i lavoratori a cui è stato intimato il licenziamento, mediante ricezione di apposita comunicazione, anche in pendenza del periodo di preavviso;
- e) soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68/99; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991; richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del Dpr n. 21/2015; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.

2. Al fine di assecondare la ricerca di altra occupazione, possono essere destinatari dei tirocini extracurricolari anche i soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione.

ART. 4 Durata del tirocinio

1. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari:

1. non può essere superiore a sei mesi per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
2. non può essere superiore a dodici mesi per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), c), d), e comma 2 ;
3. non può essere superiore a dodici mesi per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e), salvo per le persone disabili la cui durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi.

2. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, fatta eccezione per il tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che svolgono la propria attività in cicli stagionali



in qualsiasi periodo dell'anno; per questi la durata minima è ridotta ad un mese. Fa eccezione anche il tirocinio rivolto a studenti, promosso dai centri per l'impiego di cui al successivo articolo 6, co. 1, lett. a) svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni.

3. Nell'ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

4. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari, o per cause di forza maggiore. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

5. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori alle ore previste dal contratto collettivo o dalla contrattazione aziendale applicati dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo.

6. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo il caso di proroghe o rinnovi, nel rispetto tuttavia della durata complessiva massima prevista all'art.4 comma 1. In particolare:

- a. la proroga si realizza con il prolungamento della durata del tirocinio e quindi con il rinvio del termine finale, allorché il tempo inizialmente previsto per il tirocinio non sia stato sufficiente al tirocinante per svolgere appieno il percorso formativo, ed a condizione che il percorso formativo prosegua senza soluzione di continuità. La richiesta formale di proroga, con espressa specificazione della durata, munita del consenso del tirocinante, deve essere inviata dal Soggetto ospitante al Soggetto Promotore almeno 15 giorni prima della prevista scadenza del tirocinio, al fine di consentire al Soggetto promotore di potersi esprimere sulla stessa. La richiesta deve contenere i motivi per i quali non sono stati raggiunti gli obiettivi formativi nel periodo di tirocinio inizialmente previsto. Tali motivi devono essere condivisi e approvati dal Soggetto promotore con lettera formale, che dovrà comunque pervenire al Soggetto ospitante anteriormente alla prevista data di scadenza del tirocinio. Ottenuta tale approvazione il Soggetto ospitante può inviare la Comunicazione obbligatoria di proroga del tirocinio, fermo restando che la stessa proroga resta collegata all'originario progetto formativo;
- b. il rinnovo si realizza nel caso di nuovo tirocinio tra medesimi soggetto ospitante e tirocinante, temporalmente distinto dal primo percorso, con sottoscrizione di un



nuovo progetto formativo individuale e, se del caso, di una nuova convenzione¹, per il conseguimento di competenze integrative che il tirocinante ha l'obiettivo di sviluppare in aggiunta a quelle precedentemente maturate, nella medesima area professionale o di differenti competenze in altra area professionale del medesimo settore, anche presso altra sede del soggetto ospitante, fermo restando il rispetto dei limiti numerici di cui all'art. 10 delle presenti linee guida. Il tirocinio può essere rinnovato per una sola volta.

ART. 5 **Soggetti coinvolti nel tirocinio**

1. I soggetti coinvolti nella realizzazione di un tirocinio extracurricolare sono tre:
- Il soggetto promotore così come individuato all'art. 6 delle presenti linee guida;
 - Il soggetto ospitante così come individuato all'art. 7 delle presenti linee guida;
 - Il tirocinante così come individuato all'art. 3 delle presenti linee guida.

ART. 6 **Soggetti Promotori**

1. I tirocini di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e) e comma 2, possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati, individuati dalla normativa vigente:

- a) centri per l'impiego;
- b) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- d) fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- e) Organismi di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. n. 247/2015;
- f) cooperative sociali iscritte nello specifico albo della Regione Abruzzo;
- g) organismi e associazioni operanti nel terzo settore con sede operativa nella Regione Abruzzo;
- h) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- i) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;

¹ E' necessaria una nuova convenzione quando la precedente sia giunta a scadenza, o qualora sia cambiato il soggetto promotore.



- j) Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitanti e di inserimento sociale;
- k) soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma ,1 lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto, ivi inclusi i soggetti autorizzati *ex lege* all'attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. n. 276 del 2003;
- l) soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi della DGR del 29 dicembre 2015 nr. 1100, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo;
- m) Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

2. Sul sito istituzionale della competente struttura regionale, al fine di garantire idonea pubblicità e visibilità nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, sono indicati i soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che possono promuovere il tirocinio nel territorio regionale. Con successivo atto del Direttore del Dipartimento competente in materia di lavoro saranno emanate le direttive organizzative, tecniche e procedurali per la costituzione, la gestione e la pubblicazione del suddetto albo dei soggetti promotori.

3. I soggetti ospitanti scelgono liberamente il soggetto promotore con cui stipulare la convenzione di cui all'articolo 11.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, previo accordo con la Regione Abruzzo, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell'apporto dei propri enti *in house* ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco. Nella fattispecie, l'indennità di partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 300 euro mensili lorde. In accordo con la Regione Abruzzo, possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini, anche altri Ministeri.

5. Per l'attivazione di tirocini cosiddetti in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati sul territorio della Regione Abruzzo sono quelli di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale attivati dai soggetti ospitanti con sede operativa o legale in Abruzzo è quella disciplinata dal presente atto.

6. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, ovverosia che uno stesso tirocinio si svolga per gran parte della sua durata presso una sede del soggetto ospitante, ma che preveda nel PFI brevi/temporanei momenti formativi svolti in altre sedi o unità produttive del medesimo soggetto ospitante, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione dei tirocini. Tali brevi/temporanei momenti formativi non possono in ogni caso essere superiori a 30 gg., anche non continuativi per



l'intera durata del tirocinio, comprese le eventuali proroghe. Nel PFI devono essere esplicitate le motivazioni per le quali i predetti momenti formativi sono strettamente necessari all'arricchimento delle competenze. Ai fini dell'attività di monitoraggio e di controllo, le giornate formative svolte in sede diversa da quella di attivazione del tirocinio devono essere espressamente indicate nel calendario allegato al PFI. Il soggetto ospitante dovrà comunque garantire la presenza di un tutor e farsi carico di tutti gli obblighi previsti all'art. 12, comma 3.

ART. 7

Soggetti Ospitanti

1. Per soggetto ospitante si intende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, di natura pubblica o privata, ed enti presso i quali viene realizzato il tirocinio.
2. La sede di realizzazione dei tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Abruzzo, salvo quanto previsto all' art. 6, comma 6 e all'art. 9.

ART. 8

Presupposti e condizioni di attivazione

1. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche.
2. Il soggetto ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.
3. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per i seguenti motivi:
 - a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
 - b) licenziamenti collettivi;
 - c) licenziamento per superamento del periodo di comporto;
 - d) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - e) licenziamento per fine appalto;



f) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

4. Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

5. Il soggetto ospitante pubblico provvede alla ricerca di candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti ed a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove, inoltre, il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge n. 92 del 2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni potranno essere attivate solo ove la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa a ciò destinata nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore alla legge stessa e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

6. Non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche ovvero riservate alla professione.

7. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante. I tirocini quindi, sono promossi da un soggetto estraneo sia al soggetto ospitante che al tirocinante, al fine di garantire la qualità e la correttezza del progetto di tirocinio.

8. Il tirocinio deve essere svolto in coerenza con gli obiettivi formativi previsti nel PFI.

9. I tirocinanti non possono:

- a) ricoprire ruoli o posizioni proprie e/o necessarie all'organizzazione del soggetto ospitante;
- b) sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
- c) sostituire il personale in malattia, maternità o ferie;

10. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività per le quali non sia necessario un periodo formativo.

11. Il tirocinio non può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio.

12. Il tirocinio può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro occasionale presso il medesimo soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione.

ART. 9

Soggetto ospitante multilocalizzato

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 5 *ter* del decreto legge n. 76 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99 del 2013, in relazione alle specifiche caratteristiche dei tirocini, sia in termini di finalità che di modalità organizzative, in caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali, il tirocinio può essere regolato dalla normativa della Regione o Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale del soggetto ospitante.

2. Qualora un soggetto ospitante multilocalizzato scelga la disciplina regionale diversa dalla presente per un tirocinio il cui svolgimento è realizzato presso una unità operativa in Abruzzo, comunica preventivamente alla Regione Abruzzo la scelta operata.

3. La disciplina che il soggetto ospitante intende applicare deve essere obbligatoriamente indicata nella convenzione, in modo da consentire al personale ispettivo un riferimento giuridico certo in relazione al quale svolgere le attività di accertamento.

ART. 10

Limiti numerici e premialità

1. Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente deve essere proporzionato alle dimensioni dell'unità operativa del soggetto ospitante.

2. Per ospitare tirocinanti sono previsti le seguenti quote di contingentamento:

- a) **nr 1 tirocinante** presso le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di **cinque dipendenti** a tempo indeterminato e/o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
- b) **nr 2 tirocinanti** contemporaneamente presso le unità operative con un numero di dipendenti **compreso tra sei e venti**, a tempo indeterminato e/o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio;
- c) **un numero massimo di tirocinanti contemporaneamente in misura non superiore al 10% (dieci per cento) dei lavoratori assunti, con arrotondamento all'unità superiore**, presso le unità operative con **ventuno o più** dipendenti, a tempo indeterminato e/o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Il numero massimo di tirocinanti ospitabili contemporaneamente in caso di soggetto ospitante pubblico, con ventuno o più



dipendenti , non può essere superiore al 2 % con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando tutte le altre condizioni sopra previste.

3. Dalla base di calcolo del numero dei lavoratori subordinati in organico presso il soggetto ospitante sono esclusi gli apprendisti.

4. Qualora il soggetto ospitante privato non abbia dipendenti a tempo indeterminato e determinato, deve essere titolare di una struttura organizzativa caratterizzata dal suo apporto di lavoro diretto, al fine di svolgere la funzione di tutor di cui all'articolo 15.

5. Per i soggetti ospitanti privati che hanno unità operative **con più di venti dipendenti** a tempo indeterminato l'attivazione di nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del dieci per cento di cui al comma 2, lettera c), è subordinata alla stipula di un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi, entro 120 giorni dal termine del tirocinio, (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante). Tali soggetti ospitanti possono attivare, in deroga ai limiti di cui sopra:

- a) **un tirocinio** se hanno assunto almeno 20% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- b) **due tirocini** se hanno assunto almeno il 50% dei tirocinanti attivati nel 24 mesi precedenti;
- c) **tre tirocini** se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;
- d) **quattro tirocini** se hanno assunto il 100% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti;

6. I tirocini di cui al comma 5 non si computano ai fini della quota di contingentamento.

7. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui sopra, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari e pertanto i tirocini curriculari non sono conteggiati ai fini dei limiti numerici di cui al presente articolo.

8. Il tirocinante può svolgere più tirocini extracurriculari contemporaneamente, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e ss. mm. ii..

9. Sono esclusi dai limiti di cui al comma 2, i tirocini in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, co. 1, lettera e).

ART. 11

Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo



1. Il soggetto promotore si impegna a promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Ogni Convenzione può riguardare più tirocini.
2. Il soggetto promotore può attivare il tirocinio soltanto a seguito dell'avvenuta stipula della convenzione, secondo lo schema allegato (**allegato n. 1**), che deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
 - b) modalità di attivazione;
 - c) valutazione e attestazione degli apprendimenti, secondo le modalità indicate nelle presenti linee guida;
 - d) monitoraggio;
 - e) decorrenza e durata della convenzione.
3. Alla convenzione deve essere allegato un Progetto Formativo Individuale (PFI), contenente anche l'indicazione degli obiettivi formativi per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello **allegato n. 2**, che identifichi, *inter alia*, la durata con l'indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l'indennità, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015, i nomi e i curricula dei tutor assegnati. Tale progetto va sottoscritto dai soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore.
4. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche *in itinere*, l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale, di cui al modello **allegato n. 3**, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale di cui all'articolo 16.
5. Gli allegati modelli di Convenzione, di Progetto Formativo Individuale (PFI), di Dossier individuale e di Attestazione finale costituiscono parte integrante del presente documento. I loro aggiornamenti, comprensivi di eventuali modifiche ed adeguamenti, sono adottati con successivo provvedimento del Direttore regionale competente in materia di lavoro.
6. I tirocini di cui alle presenti linee-guida, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di avvio, proroga o cessazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante.
7. Il presente articolo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale,

all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.

8. La Regione, renderà accessibili selettivamente le convenzioni e i progetti formativi di tirocinio alle sedi territoriali dell'Ispettorato del Lavoro, all'ANPAL e alle rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, anche al fine di evitare l'abuso del tirocinio. Con successivo atto del Direttore del Dipartimento competente in materia di lavoro saranno emanate le direttive e le istruzioni organizzative, tecniche e procedurali per accedere in consultazione dei succitati documenti.

ART. 12 **Garanzie assicurative**

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi, con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.

2. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede legale/operativa del soggetto ospitante, anche all'estero, rientranti nel PFI. In tal caso, il soggetto ospitante, oltre ad assicurare la tracciabilità dell'esperienza di tirocinio svolta al di fuori della propria sede, dovrà provvedere a rimborsare al tirocinante tutte le eventuali spese sostenute e regolarmente documentate per vitto, alloggio, trasporto e quanto altro necessario per svolgere la predetta esperienza esterna.

ART. 13 **Modalità di attuazione**

1. Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità e della correttezza dell'esperienza, nonché dell'apprendimento nel tirocinio.

2. Il soggetto promotore monitora l'esperienza e l'apprendimento durante il periodo di tirocinio. In particolare, i compiti del soggetto promotore sono quelli di:

- a) accertarsi che il soggetto ospitante sia in possesso dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni per l'attivazione del tirocinio previsti dalla presenti linee guida;
- b) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;



- c) fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- d) individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- e) provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'articolo 16;
- f) promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- g) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro o che non gli sia corrisposta la prevista indennità di partecipazione, e comunque tutti quei fatti che costituiscono violazione della disciplina contenuta nelle presenti linee guida;
- h) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato al competente Dipartimento della Regione Abruzzo e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

3. Il soggetto ospitante garantisce la coerenza nello svolgimento dei tirocini con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. In particolare, **i compiti del soggetto ospitante** sono:

- a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- b) trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni preventive di proroga, di interruzione e di infortuni;
- c) designare un *tutor* del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
- d) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- e) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- f) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;
- g) collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'articolo 16.
- h) corrispondere con regolarità al tirocinante la prevista indennità di partecipazione.



4. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor, con diligenza e in osservanza dei più generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle attività previste, osservando le adeguate regole di comportamento e rispettando l'ambiente di lavoro.

Tale obbligo di diligenza e osservanza si estende alle mansioni accessorie e strumentali finalizzate all'acquisizione delle competenze definite nel progetto formativo.

Inoltre, siffatto, obbligo riguarda anche:

- a) il rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) l'osservanza dei regolamenti interni all'organizzazione;
- c) il rispetto degli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- d) l'attenersi alle disposizioni organizzative previste per le attività di lavoro e di formazione del tirocinio;
- e) l'evitare comportamenti che, per la natura e le possibili conseguenze, risultino in contrasto con i doveri connessi alle finalità del tirocinio;
- f) firmare quotidianamente il registro delle presenze, sul quale sono da evitare omissioni o alterazioni;
- g) comunicare preventivamente e tempestivamente al Soggetto Ospitante le assenze, che sono registrate dal tutor del Soggetto ospitante sull'apposito registro.

5. In caso di non conformità nello svolgimento del tirocinio rispetto al progetto formativo convenuto o alla ritardata corresponsione della prevista indennità, il tirocinante può rivolgersi in prima istanza *al tutor* del soggetto promotore, al fine di ricevere un'idonea assistenza, fermo restando l'obbligo del soggetto promotore di segnalazione ai competenti organi ispettivi, nei casi previsti all'art. 13, comma 2, lettera g), nonché all'organo individuato dalla Regione nei casi previsti all'art. 19.

6. Il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, a meno che l'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e/o notturna, nel rispetto degli artt. 15 e 17, Legge, 17 ottobre 1967, nr. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).

ART. 14 **Interruzione del tirocinio**

1. Il tirocinante, in caso di interruzione del tirocinio, deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

2. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte dei soggetti coinvolti di cui all'art. 5 comma 1, delle presenti linee guida o nel caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, dandone motivata comunicazione scritta all'altra parte e al tirocinante.

ART. 15 Tutoraggio

1. Il tutor del soggetto promotore è responsabile della coerenza ed adeguatezza del progetto di tirocinio formativo e garante della sua corretta realizzazione. Svolge i seguenti compiti:

- a) elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto formativo e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- d) assicura il necessario supporto ed assistenza al tirocinante nel corso dell'intera esperienza di tirocinio;
- e) provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 16;
- f) acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

2. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di **venti tirocinanti contemporaneamente**. Tale limite non è previsto per i soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo soggetto ospitante.

3. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio, che devono essere specificate nel proprio *curriculum*. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di **tre tirocinanti contemporaneamente**. In caso di assenza temporanea, comunque non superiore a 5 gg continuativi, le funzioni di tutor possono essere svolte dal rappresentante legale del soggetto ospitante o da altro soggetto allo scopo individuato. In caso di assenza prolungata del tutor superiore a 5 gg continuativi, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tali variazioni devono essere formalmente comunicata al tirocinante e al soggetto promotore.



4. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:
 - a) favorisce l'inserimento del tirocinante;
 - b) promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
 - c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera sua durata e si accerta che il registro delle presenze sia correttamente compilato e sottoscritto giornalmente dallo stesso e dal tirocinante;
 - d) collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale di cui all'articolo 16.
5. Il tutor del soggetto promotore e il *tutor* del soggetto ospitante collaborano per:
 - a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
 - b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica *in itinere* e a conclusione dell'intero processo;
 - c) garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

ART. 16 Attestazione dell'attività svolta

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello *allegato n. 4*.
2. L'attestazione di cui al comma 1 indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.
3. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.
4. Sia il Dossier individuale, sia l'Attestazione finale costituiscono documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, organizzati nel rispetto della regolamentazione degli enti pubblici titolari e con specifico riguardo alle qualificazioni ed alle competenze di rispettiva titolarità ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.



5. Il PFI, il Dossier individuale e l'Attestazione finale costituiscono standard minimo di servizio a livello nazionale.

6. L'esperienza di tirocinio effettuata dovrà essere registrata nel costituendo *"fascicolo elettronico del lavoratore"* di cui all'art. 14 del D.lgs n. 150 del 2015.

ART. 17

Indennità di partecipazione

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, commi 34 - 36, della legge n. 92 del 2012 è corrisposta al tirocinante un'indennità minima per la partecipazione al tirocinio, che nella Regione Abruzzo è fissata in **un importo lordo mensile pari a euro 600,00**.

2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70% su base mensile.

3. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio, durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

4. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito ed è pari alla differenza tra l'importo dell'indennità nella misura prevista al comma 1 e l'importo del sostegno al reddito, qualora inferiore.

5. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, l'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito ed è pari alla differenza tra l'importo dell'indennità nella misura prevista al comma 1 e l'importo del sostegno al reddito, qualora inferiore. E' riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalla presente disciplina regionale.

6. Nel caso di tirocini in favore di soggetti già occupati in cerca di altra occupazione, non è dovuta l'indennità in quanto già percettori di un reddito da lavoro, fatto salvo il caso in cui il reddito da lavoro, opportunamente documentato, sia inferiore all'indennità prevista dal tirocinio; in tale ipotesi verrà corrisposta al tirocinante una indennità pari alla differenza tra l'importo dell'indennità nella misura prevista al comma 1 e l'importo da reddito di lavoro percepito, qualora inferiore.



7. Per persone che usufruiscono di altre forme di aiuto/sostentamento diverse da quelle indicate ai commi precedenti, esclusivamente su richiesta del tirocinante, si può concordare di ridurre l'indennità di partecipazione mensile di cui al comma 1, che comunque non può essere inferiore a € 450.00 lorde. A tal fine è necessario allegare al progetto formativo individuale, apposita autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 del tirocinante in ordine alla tipologia ed all'entità del sussidio percepito.

8. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (cfr. art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR).

9. Stante, comunque, la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, tale partecipazione, nonché la percezione dell'indennità, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

10. In coerenza con quanto stabilito dalla l. n. 92/2012 la mancata corresponsione dell'indennità comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 euro.

ART. 18

Monitoraggio

1. La Regione Abruzzo promuove un monitoraggio, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie (CO), per la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti, per il monitoraggio in itinere del percorso e per la valutazione ex post degli inserimenti lavorativi post tirocinio.

2. La Regione Abruzzo, sulla base del monitoraggio di cui al comma 1 e dei rapporti inviati dai soggetti promotori ai sensi dell'art. 13, co. 2, lettera h), pubblica sul sito web del Dipartimento regionale competente il report annuale sull'andamento dei tirocini. Il predetto report è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all'ANPAL, al fine di consentire a quest'ultimi il monitoraggio e la valutazione del tirocinio nel quadro dell'attività di monitoraggio e di valutazione della riforma del mercato del lavoro previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Con successivo atto del Direttore del Dipartimento competente in materia di lavoro saranno emanate le direttive organizzative, tecniche e procedurali per l'effettuazione del monitoraggio.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, con il supporto di Inapp e Anpal Servizi S.p.a., predispongono annualmente un *report* nazionale di analisi, di monitoraggio e valutazione dell'attuazione dei tirocini, sulla base dei dati disponibili a livello centrale e di quelli forniti annualmente dalle Regioni e Province Autonome.



4. Nell'ambito delle attività di monitoraggio e valutazione, nonché anche ai fini delle misure di vigilanza e controllo ispettivo di cui all'articolo successivo, si pone particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell'attuazione dell'istituto quali, a titolo esemplificativo:

- a) reiterazione del soggetto ospitante a copertura specifica mansione;
- b) cessazioni anomale;
- c) attività svolta non conforme al PFI;
- d) impiego di tirocinanti per sostituire personale sospeso/licenziato;
- e) incidenza dei tirocini non conformi attivati da uno stesso promotore;
- f) concentrazione dell'attivazione di tirocini in specifici periodi dell'anno.

ART. 19

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

1. Ferme restando le competenze statali in materia di vigilanza in ordine alla corretta qualificazione dei rapporti di tirocinio e ferme restando le sanzioni già previste per omissione delle comunicazioni obbligatorie sui tirocini e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione, sono previste apposite norme sanzionatorie per i casi indicati nei commi successivi.

2. Costituiscono **violazioni non sanabili** i casi, in particolare, in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento rispettivamente:

- a) ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
- b) alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
- c) alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
- d) al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza;
- e) alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo.

3. In caso di violazioni non sanabili di cui al comma 2, è prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio da parte dell'organo individuato dalla Regione Abruzzo con successivo atto del Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di lavoro e l'interdizione per 12 mesi dall'attivazione di nuovi tirocini, rivolta al soggetto promotore e/o al soggetto ospitante, i quali sono anche tenuti al rimborso degli eventuali contributi a qualsiasi titolo corrisposti dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni.



4. Costituiscono, invece, **violazioni sanabili** i casi, in particolare, di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo.

5. In caso di violazioni sanabili di cui al comma 4, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la stessa durata massima stabilita dalle norme, è previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determina l'applicazione di sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, è prevista l'intimazione della cessazione del tirocinio e l'interdizione per 12 mesi, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, i quali sono tenuti al rimborso degli eventuali contributi a qualsiasi titolo corrisposti dalla Regione o da altre pubbliche amministrazioni.

6. In tutti i casi di seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 18 mesi e fermo restando il rimborso degli eventuali contributi a qualsiasi titolo corrisposti dalla Regione.

7. In tutti i casi di terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione, l'interdizione avrà durata di 24 mesi, fermo restando il rimborso degli eventuali contributi a qualsiasi titolo corrisposti dalla Regione.

8. L'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini è disposta nei confronti del soggetto ospitante anche nel caso di riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato operata dagli organi di vigilanza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.).

9. La Regione Abruzzo si impegna ad operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini anche mediante la stipula di appositi protocolli di collaborazione con le sedi territoriali dell'I.N.L., nel cui ambito verrà regolato il flusso informativo dei provvedimenti sanzionatori adottati. Nello specifico verranno approntate opportune misure atte a favorire il conseguimento delle finalità dello strumento.

ART. 20

Disposizioni finali e transitorie

1. Le presenti linee guida hanno efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione.

2. Gli avvisi pubblici già pubblicati alla data di cui al comma 1, che prevedono la misura di tirocinio, restano regolati dalla **D.G.R. 4 novembre 2014 n. 704**, così come integrata e



modificata con la D.G.R. 11 settembre 2015 n. 762 e la D.G.R. 26 giugno 2017 n. 336, fino alla loro naturale scadenza.

3. Per tutti i tirocini extracurricolari, non rientranti nelle misure finanziate attraverso gli avvisi pubblici di cui al comma 2, si procederà come segue:

- se i tirocini sono retti da PFI che recano come **giorno di avvio dei medesimi tirocini una data precedente a quella indicata dal comma 1** (e la medesima data di avvio è riportata anche sulla corrispondente CO), continuano ad essere disciplinati dalla D.G.R. 4 novembre 2014 n. 704, così come integrata e modificata con la D.G.R. 11 settembre 2015 n. 762 e la D.G.R. 26 giugno 2017 n. 336, sino alla scadenza ivi fissata, comprese le loro eventuali proroghe;
- se i tirocini sono invece retti da PFI che recano come **giorno di avvio dei medesimi tirocini una data uguale o successiva a quella di cui al comma 1** (e la medesima data di avvio è riportata anche sulla corrispondente CO), sono disciplinati dalla presenti linee guida, sino alla scadenza, comprese le loro eventuali proroghe.

4. Per tutto quanto non previsto dalle presenti linee guida, si rinvia alla legislazione vigente in materia.

5. La presente regolamentazione si applica ai tirocini attivati e realizzati nella Regione Abruzzo, salvo quanto previsto all'art. 9.





REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE
ATTIVATO IN REGIONE ABRUZZO

TRA

Il Soggetto Promotore rientrante nella seguente fattispecie:

Centri per l'impiego	☐
Istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM	☐
Istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale	☐
Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS)	☐
Organismi di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. n. 247/2015	☐
Cooperative sociali iscritte nello specifico albo della Regione Abruzzo	☐
Organismi e associazioni operanti nel terzo settore con sede operativa nella Regione Abruzzo	☐
Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione	☐
Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione	☐
Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitanti e di inserimento sociale	☐

Soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma ,1 lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto, ivi inclusi i soggetti autorizzati <i>ex lege</i> all'attività di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. n. 276 del 2003	☐
Soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi della DGR del 29 dicembre 2015 nr. 1100, che abbiano sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo	☐
Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)	☐

denominato (indicare denominazione/ragione sociale).....
di seguito indicato per brevità **"Soggetto Promotore"**
con sede legale nel Comune diProv.Cap..... in Via n. ...
Codice fiscale/Partita Iva.....,
rappresentato dal Sig./Sig.ra
nato/a il
in qualità di (specificare la qualifica del rappresentante legale del soggetto).....,
ivi domiciliato per la carica.

E

Il Soggetto Ospitante rientrante nella seguente fattispecie (specificare ad esempio: impresa, ente pubblico, fondazione, associazione, studio professionale, altro).....

denominato (indicare la denominazione/ragione sociale).....,
di seguito indicato per brevità **"Soggetto Ospitante"**
con sede legale nel Comune diProv.Cap..... in Via n.
con sede operativa nel Comune di Prov. Cap..... in Via n.....
Codice fiscale/Partita Iva.....,
Numero iscrizione R.I. / R.E.A.
Codice ATECO
rappresentato dal Sig./Sig.ra
nato/a Il.....,

in qualità di (specificare la qualifica del rappresentante legale del soggetto).....,
ivi domiciliato per la carica.

PREMESSO CHE:

- a) la presente convenzione è redatta in aderenza alle disposizioni contenute nelle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari, approvate dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n... del
- a) ai sensi dell'art. 2, comma 3, delle succitate linee guida regionali resta ferma la speciale disciplina attualmente vigente in tema di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, per i quali si rinvia all'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione", i cui artt. 1 e 4 sono stati già oggetto di recepimento con la D.G.R. 11 settembre 2015 n. 762. Per quanto non previsto nell'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015 si rimanda alla citata disciplina regionale in materia di tirocini curriculari¹ ;
- b) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, bensì è una misura formativa di politica attiva del lavoro, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante, allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo;
- c) i destinatari dei tirocini extracurricolari sono, pertanto quelli indicati all'art. 3 ("Destinatari") della vigente disciplina regionale;
- d) il tirocinante non può sostituire il personale dipendente e non può essere utilizzato nei periodi di picco delle attività, ovvero per sostituire il personale assente a vario titolo (in maternità, malattia, ferie, servizio civile, cassa integrazione, etc.) o per ricoprire vuoti d'organico e ruoli o posizioni proprie e/o necessarie all'organizzazione del soggetto ospitante;
- e) il tirocinio non può essere utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e che non richiedano un preventivo periodo formativo, abilità e conoscenze specifiche;
- f) il tirocinante non può realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante;

¹Clausola da inserire solo nel caso dell'attivazione di tale tipologia di tirocini

- g) il soggetto promotore ed il soggetto ospitante sono in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa regionale vigente per promozione di tirocini extracurriculari;
- h) il soggetto ospitante non può accogliere tirocinanti in numero superiore a quanto previsto all'art. 10 (*"Limiti numerici e premialità"*) della disciplina regionale;



SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. Il Soggetto ospitante si impegna a realizzare presso la propria sede (*specificare se operativa o legale*) sita nel Comune di.....Prov. Cap..... in Via n....., un tirocinio (*se più di uno indicare il numero*), su proposta del Soggetto promotore.
2. Nel caso di Soggetto ospitante **multilocalizzato**, lo stesso dichiara che per l'attivazione del/dei tirocinio/i oggetto della presente convenzione intende applicare:
- la normativa adottata dalla Regione Abruzzo ☐
 - ovvero la normativa vigente nella Regione dove è ubicata la propria sede legale e nello specifico la disciplina della Regione (*indicare la Regione*)..... approvata con (*indicare gli estremi dell'atto: tipologia, numero e data del provvedimento regionale disciplinante la materia dei tirocini extracurriculari alla quale si intende far riferimento*)
- In quest'ultimo caso, il soggetto Ospitante si impegna altresì a comunicare al competente settore della Regione Abruzzo la scelta operata².
3. Alla presente convenzione è allegato un **Progetto Formativo Individuale** per ciascun tirocinante, redatto secondo lo schema approvato con la disciplina regionale, nel quale sono definiti gli obiettivi, nonché le modalità di attuazione del tirocinio.
4. Il progetto formativo costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

1. Al Soggetto promotore spetta il presidio della qualità e della correttezza dell'esperienza, nonché dell'apprendimento nel tirocinio.

² clausola da inserire solo nel caso in cui il soggetto ospitante sia un soggetto multilocalizzato

2. Il Soggetto promotore monitora l'esperienza e l'apprendimento durante il periodo di tirocinio. In particolare, i compiti del soggetto promotore sono quelli di:

- a) accertarsi che il soggetto ospitante sia in possesso dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni per l'attivazione del tirocinio previsti dalla presenti linee guida;
- b) favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e nella gestione delle procedure amministrative;
- c) fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- d) individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- e) provvedere alla predisposizione del PFI alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale di cui all'articolo 16;
- f) promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio;
- g) segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro o che non gli sia corrisposta la prevista indennità di partecipazione, e comunque tutti quei fatti che costituiscono violazione della disciplina contenuta nelle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari;
- h) contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/reinserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato al competente Dipartimento della Regione Abruzzo e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il Soggetto ospitante deve essere in possesso di tutti i requisiti, presupposti e condizioni per l'attivazione dei tirocini extracurricolari, così come previsti dalle linee guida regionali. Allo scopo costituisce parte sostanziale ed integrante della presente convenzione la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante del soggetto ospitante e resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo lo

schema allegato (All. 1A), con la quale il soggetto ospitante attesta il possesso dei citati requisiti, presupposti e condizioni.³

2. Il Soggetto ospitante garantisce la coerenza nello svolgimento dei tirocini con gli obiettivi formativi previsti nel PFI. In particolare, i compiti del Soggetto ospitante sono:

- a) stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI;
- b) trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni preventive di proroga, di interruzione e di infortuni;
- c) designare un *tutor* del soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFI;
- d) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008; al tirocinante deve essere inoltre garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- e) mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- f) assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo;
- g) collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale.
- h) corrispondere con regolarità al tirocinante la prevista indennità di partecipazione.

Art. 5 - Obblighi e diritti del tirocinante

1. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor, con diligenza e in osservanza dei più generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle attività previste, osservando le adeguate regole di comportamento e rispettando l'ambiente di lavoro.

Tale obbligo di diligenza e osservanza si estende alle mansioni accessorie e strumentali finalizzate all'acquisizione delle competenze definite nel progetto formativo.

³ Il soggetto promotore pubblico verificherà a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dal Soggetto ospitante ai sensi del d.P.R. 445/2000 e s.m.i., art. 71, secondo il quale le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Nel caso di soggetti promotori privati, invece, gli stessi procederanno a richiedere le informazioni utili alla verifica delle autodichiarazioni rese dai soggetti ospitanti alle amministrazioni competenti.

Inoltre, siffatto, obbligo riguarda anche:

- a) il rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) l'osservanza dei regolamenti interni all'organizzazione;
- c) il rispetto degli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- d) l'attenersi alle disposizioni organizzative previste per le attività di lavoro e di formazione del tirocinio;
- e) l'evitare comportamenti che, per la natura e le possibili conseguenze, risultino in contrasto con i doveri connessi alle finalità del tirocinio;
- f) firmare quotidianamente il registro delle presenze, sul quale sono da evitare omissioni o alterazioni;
- g) comunicare preventivamente e tempestivamente al Soggetto Ospitante le assenze, che sono registrate dal tutor del Soggetto ospitante sull'apposito registro.

3. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari, o per cause di forza maggiore. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi indicati dalla disciplina regionale.

4. Il tirocinante deve garantire almeno il 70% (settanta per cento) delle presenze previste per le attività di tirocinio.

5. In caso di non conformità nello svolgimento del tirocinio rispetto al progetto formativo convenuto o alla ritardata corresponsione della prevista indennità, il tirocinante può rivolgersi in prima istanza al tutor del soggetto promotore, al fine di ricevere un'idonea assistenza, fermo restando l'obbligo del soggetto promotore di segnalazione ai competenti organi ispettivi, nei casi previsti dalle linee guida regionali (art. 13, comma 2, lettera g), nonché all'organo individuato dalla Regione nei casi previsti all'art. 19 delle stesse linee guida.

6. Il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, a meno che l'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e/o notturna, nel rispetto degli artt. 15 e 17, Legge, 17 ottobre 1967, nr. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).

Art. 6 - Tutoraggio



1. Il Soggetto promotore designa un tutor che è responsabile della coerenza ed adeguatezza del progetto di tirocinio formativo e garante della sua corretta realizzazione, il quale svolge i seguenti compiti:

- a) elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel Progetto formativo e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- d) assicura il necessario supporto ed assistenza al tirocinante nel corso dell'intera esperienza di tirocinio;
- e) provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale ;
- f) acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.

2. Ogni tutor del Soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i Soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo Soggetto ospitante.

3. Il soggetto ospitante nomina un tutor che è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI. Il tutor del soggetto ospitante deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio, che devono essere specificate nel proprio *curriculum*. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. In caso di assenza temporanea, comunque non superiore a 5 gg continuativi, le funzioni di tutor possono essere svolte dal rappresentante legale del soggetto ospitante o da altro soggetto allo scopo individuato. In caso di assenza prolungata del tutor superiore a 5 gg continuativi, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Tali variazioni devono essere formalmente comunicate al tirocinante e al soggetto promotore.

4. Il tutor del Soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- a) favorisce l'inserimento del tirocinante;
- b) promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;

- c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera sua durata e si accerta che il registro delle presenze sia correttamente compilato e sottoscritto giornalmente dallo stesso e dal tirocinante;
- d) collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale.

5. Il tutor del Soggetto promotore e il *tutor* del Soggetto ospitante collaborano per:

- a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- c) garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.

Art. 7 - Indennità di partecipazione

1. Il Soggetto ospitante ☐ Il Soggetto promotore ☐ (*indicare l'opzione*) corrisponde al tirocinante un'indennità per la partecipazione al tirocinio pari ad almeno €..... mensili lorde⁴, al superamento della soglia del 70% delle presenze mensili stabilite dal progetto formativo.
2. L'importo dell'indennità corrisposta a ciascun tirocinante è indicato all'interno del Progetto formativo individuale (PFI).
3. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito ed è pari alla differenza tra l'importo dell'indennità nella misura prevista all'art. 17, comma 1 delle linee guida regionali e l'importo del sostegno al reddito, qualora inferiore.
4. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, l'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito ed è pari alla differenza tra l'importo dell'indennità nella misura prevista all'art. 17, comma 1 delle linee guida regionali e l'importo del sostegno al reddito, qualora inferiore. E' riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalla disciplina regionale.

⁴ Si ricorda che l'indennità minima di partecipazione al tirocinio è di € 600 lorde

5. Nel caso di tirocini in favore di soggetti già occupati in cerca di altra occupazione, non è dovuta l'indennità in quanto già percettori di un reddito da lavoro, fatto salvo il caso in cui il reddito da lavoro, opportunamente documentato, sia inferiore all'indennità prevista dal tirocinio; in tale ipotesi verrà corrisposta al tirocinante una indennità pari alla differenza tra l'importo dell'indennità nella misura prevista all'art. 17, comma 1 delle linee guida regionali e l'importo da reddito di lavoro percepito, qualora inferiore.
6. Per le persone che usufruiscono di altre forme di aiuto/sostentamento diverse da quelle indicate ai commi precedenti, esclusivamente su richiesta del tirocinante, si può concordare di ridurre la prevista indennità di partecipazione mensile, che comunque non può essere inferiore a € 450.00 lorde. A tal fine è necessario allegare al progetto formativo, propedeutico all'attivazione del tirocinio, apposita autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 del tirocinante in ordine alla tipologia ed all'entità del sussidio percepito.
7. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (*cfr.* art. 50, d.P.R. n. 917/1986 TUIR).

Art. 8 - Garanzie assicurative

1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi, con idonea compagnia assicuratrice.
2. Con la presente convenzione si stabilisce che l'obbligo assicurativo viene assolto dal Soggetto ospitante ☐ Soggetto promotore ☐ (*indicare l'opzione*).
3. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori della sede legale/operativa del soggetto ospitante, anche all'estero, rientranti nel PFI. In tal caso, il soggetto ospitante, oltre ad assicurare la tracciabilità dell'esperienza di tirocinio svolta al di fuori della propria sede, dovrà provvedere a rimborsare al tirocinante tutte le eventuali spese sostenute e regolarmente documentate per vitto, alloggio, trasporto e quanto altro necessario per svolgere la predetta esperienza esterna.

Art. 9 - Comunicazione obbligatoria

1. I tirocini di cui alla presente convenzione, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di avvio, proroga o cessazione, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del Soggetto ospitante.

2. Il Soggetto ospitante è tenuto a trasmettere al Soggetto promotore una copia della comunicazione obbligatoria di cui al comma 1 del presente articolo.



Art. 10 - Interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio può essere interrotto dal Soggetto ospitante o dal Soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte dei soggetti coinvolti di cui all'art. 5 comma 1, delle presenti linee guida o nel caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta all'altra parte e al tirocinante.

2. Il tirocinio può essere interrotto da parte del tirocinante, in qualsiasi momento, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al tutor del Soggetto ospitante e al tutor del Soggetto promotore.

Art. 11 - Attestazione dell'attività svolta

1. Al termine del tirocinio, sulla base del PFI e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale, firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante in conformità al modello approvato con la disciplina regionale.

2. L'attestazione di cui al comma 1 indica e documenta le attività effettivamente svolte con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali, di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e pertanto agevola la successiva leggibilità e spendibilità degli apprendimenti maturati.

3. Ai fini del rilascio dell'Attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista nel PFI.

Art. 12 - Durata

1. La presente convenzione ha durata di mesi n..... dal _____ al _____.

2. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe e di rinnovi.

3. La presente convenzione non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del Soggetto Promotore o del Soggetto Ospitante o di violazioni non sanabili che comportano l'interdizione dall'attivazione di nuovi tirocini, fatto salvo comunque

l'obbligo di conclusione delle esperienze di tirocinio eventualmente ancora in corso alla data di notifica del provvedimento di interdizione.



Art. 13 - Sanzioni

1. Il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante con la sottoscrizione della presente convenzione dichiarano di aver preso visione e quindi di essere consapevoli delle misure di vigilanza, di controllo ispettivo e della disciplina sanzionatoria previsti all'art. 19 delle Linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari approvate con D.G.R. n. ____ del ____.

Art. 14 Monitoraggio

1. Il Soggetto promotore contribuisce al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini. A tal fine il Soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inserimento/re-inserimento lavorativo. Il Rapporto è inviato al competente Dipartimento della Regione Abruzzo e reso disponibile attraverso la pubblicazione sul sito internet del Soggetto promotore, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Art. 15 - Trattamento dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione e dell'allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore.

Art. 16 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, il Soggetto promotore ed il Soggetto ospitante fanno riferimento alle Linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia.

Luogo _____ e data _____

Il rappresentante legale del soggetto promotore _____

Il rappresentante legale del soggetto ospitante _____





REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'¹
(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.)

ALLEGATA ALLA CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE N.....in data.....

stipulata tra(Soggetto Promotore) e (Soggetto Ospitante)

Il/La sottoscritto/a _____ nella sua qualità di

Legale Rappresentante dell'Impresa/Ente _____

(d'ora in poi denominata per brevità solo Soggetto Ospitante)

c.f./p.iva _____ domiciliato per la carica presso la Sede della
medesima, sita nel Comune di _____ Prov _____ Cap _____ in Via
_____ n _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità

D I C H I A R A

1. che il Soggetto ospitante, alla data odierna (*barrare la casella di riferimento*):

- ☐ RISULTA IN REGOLA con le norme di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999;²
- ☐ RISULTA IN REGOLA con le norme di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999, per intervenuto concordato con il Centro per l'Impiego;
- ☐ NON E' SOGGETTO all'obbligo di cui alla legge 68/99 poiché il numero di occupati alla data odierna è inferiore a 15;
- ☐ RISULTA IN REGOLA con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii;
- ☐ RISULTA IN REGOLA con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

¹ La dichiarazione deve essere resa dal soggetto ospitante per ciascuna unità operativa di svolgimento del tirocinio

² Per quanto concerne il rispetto della normativa di cui alla L. 68/99, ovvero le prime tre opzioni sopra elencate, barrare solo ed esclusivamente la casella che corrisponde alla propria posizione.



2. che nell'unità operativa sita nel Comune di _____ in Via _____ n. _____, all'intero della quale viene attivato il tirocinio/i, il numero totale dei dipendenti risulta essere di n. _____

- di cui n. _____ dipendenti a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti);
- di cui n. _____ dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine tirocinio;

3. n. _____ di tirocini extracurricolari in corso presso la citata unità operativa;

4. ☐ non ha assunto ☐ ha assunto il ☐ 20%, ☐ 50%, ☐ 75% dei tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio oggetto della convenzione richiamata in epigrafe, con contratto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi (nel caso di part time, esso deve essere almeno pari al 50% delle ore settimanali previste dal Contratto Collettivo applicato dal soggetto ospitante); in particolare dichiara di aver assunto i seguenti tirocinanti³:

- Sig./Sig.ra _____ .C.F. _____ periodo di tirocinio dal ____ al ____
- Sig./Sig.ra _____ .C.F. _____ periodo di tirocinio dal ____ al ____

e che pertanto è autorizzato all'attivazione di n. _____ nuovi tirocini, oltre la quota di contingentamento del 10% di cui all'art. 10 comma 2, lettera c, delle linee guida regionali;

5. il Soggetto ospitante non ha in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità (solo il soggetto ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini, nel caso barrare la casella ☐ SI);

6. fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, nel Piano formativo individuale allegato alla convenzione, il soggetto ospitante non prevede attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per i seguenti motivi:

- a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- b) licenziamenti collettivi;
- c) licenziamento per superamento del periodo di comporta;
- d) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- e) licenziamento per fine appalto;
- f) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo;

7. il soggetto ospitante non ha in corso procedure concorsuali (salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità: nel caso barrare la casella ☐ SI);

8. che il tirocinante/i, nei cui confronti viene attivato il tirocinio/i, non ha/hanno avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) con il soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio;

³ la dichiarazione deve essere resa solo da parte dei soggetti ospitanti privati che hanno unità operative con più di venti dipendenti



9. il tirocinante/i, nei cui confronti viene attivato il tirocinio/i, non ha svolto prestazioni di lavoro occasionale presso il soggetto ospitante per non più di 30 giorni, anche non consecutivi, nei 6 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
10. di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
11. di essere a conoscenza dei propri diritti e dell'informativa, dovuti rispettivamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003.

Allegati:

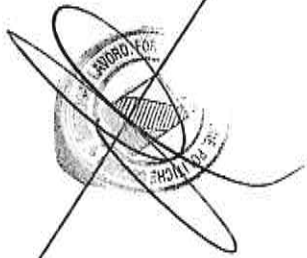
Documento di identità in corso di validità.

In fede.

(luogo e data)

(Firma del Legale rappresentante)

La presente dichiarazione, con l'allegata fotocopia del documento di identità, non necessita dell'autenticazione della firma ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.





REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE TIROCINI EXTRACURRICULARI

Rif. Convenzione n. _____ stipulata in data _____

DATI IDENTIFICATIVI TIROCINANTE

Cognome _____ Nome _____ Sesso ☐ M ☐ F
Nato/a _____ il _____ nazionalità _____
Residente in _____ Via _____ n. _____
Cap. _____ Prov. _____
Domicilio (se diverso dalla residenza) _____
Codice fiscale _____
Titolo di studio _____ data di conseguimento _____ livello EQF _____
Telefono ab _____ cell _____ e-mail _____

ATTUALE CONDIZIONE o STATUS (barrare la casella che interessa):

Neo-qualificato ☐ Neo-diplomato ☐ Neo-laureato ☐altro ☐ (specificare master, dottorato, ecc.) _____Disoccupato (Art. 19 del D.Lgs. 150/2015) ☐Occupato in cerca di altra occupazione ☐Lavoratore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro ☐Lavoratore a rischio di disoccupazione (art. 19, c. 4, del D.Lgs 150/2015) ☐Occupato in cerca di altra occupazione non a tempo pieno ☐Disabile (l. 68/99) ☐Persona svantaggiata (l. 381/1991) ☐

Richiedente protezione internazionale e titolare di status di rifugiato e protezione



sussidiaria (Dpr n. 21/2015) ☐

Vittima di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali (D.lgs. 286/1998) ☐

Soggetto titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (D.lgs. 286/1998) ☐

Vittima di tratta (D.lgs. n. 24/2014) ☐

Altro ☐ * (specificare) _____

** Il presente modulo può essere utilizzato, ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 4, delle linee guida regionali in materia di tirocini extracurricolari approvate con DGR. n. _____ del _____, anche per l'attivazione di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti, che attualmente è però disciplinata dall'Accordo 7/CSR del 22 gennaio 2015*

DATI IDENTIFICATIVI SOGGETTO PROMOTORE

Denominazione/ragione sociale _____

sede legale nel Comune di _____ Prov. _____ Cap. _____ in

Via _____ n. _____

Codice fiscale/Partita Iva _____,

legale rappresentante Sig./Sig.ra _____

sede operativa che gestisce il tirocinio _____

tel. _____ e-mail _____

pec _____

TUTOR INDIVIDUATO DAL SOGGETTO PROMOTORE

Cognome _____ Nome _____

Nato/a a _____ Prov. _____ il _____

Codice fiscale _____

Qualifica/ruolo _____ (allegare curriculum vitae)

tel. _____ e-mail _____

DATI IDENTIFICATIVI SOGGETTO OSPITANTE

Denominazione/ragione sociale _____

sede legale nel Comune di _____ Prov. _____ Cap. _____ in

Via _____ n. _____

con sede operativa nel Comune di _____ Prov. _____

Cap. _____ in Via _____ n. _____

Codice fiscale/Partita Iva _____
 Numero iscrizione R.I. / R.E.A. _____
 Codice ATECO _____ Settore economico _____
 Rappresentante legale Sig./Sig.ra _____
 tel. _____ e-mail _____
 pec _____

nel caso di soggetto ospitante **multilocalizzato** specificare ☐ Si ☐ NO e la normativa regionale che si intende applicare:

Regione Abruzzo ☐

Altra Regione ☐ (indicare la Regione) _____

indicare gli estremi dell'atto: tipologia, numero e data del provvedimento regionale disciplinante la materia dei tirocini extracurricolari) _____

TUTOR INDIVIDUATO DAL SOGGETTO OSPITANTE

Cognome _____ Nome _____

Nato/a a _____ Prov. _____ il _____

Codice fiscale _____

Qualifica/ruolo _____ (allegare curriculum vitae)

tel. _____ e-mail _____

CONTESTO OPERATIVO/ORGANIZZATIVO TIROCINIO

sede del tirocinio Comune di _____ Prov. _____
 Via _____

sede operativa ☐ sede legale ☐ (indicare l'opzione)

Area professionale di riferimento (codice classificazione CP-ISTAT) _____

CCNL applicato dal Soggetto ospitante o contrattazione aziendale _____

Orario settimanale previsto dal CCNL o contrattazione aziendale applicati dal Soggetto ospitante _____

Periodo di svolgimento del tirocinio:

n. mesi _____ dal _____ al _____

Eventuale sospensione del tirocinio¹ (motivi di chiusura per ferie, di sospensione delle attività produttive, ecc.) dal _____ al _____

¹ I periodi di sospensione programmabili e/o comunque prevedibili devono essere indicati già in fase di redazione del PFI.

Ore giornaliere previste dal progetto formativo n. _____

Ore settimanali previste dal progetto formativo n. _____

Tempi effettivi **giornalieri e settimanali** di accesso del tirocinante ai locali del Soggetto ospitante sono specificati nell'allegato calendario.²

Nel caso di eventuali brevi/temporanei momenti formativi svolti presso sedi/unità produttive del soggetto ospitante differenti da quella abituale e site fuori dalla Regione Abruzzo indicare :

Regione _____

sede/i di svolgimento _____

periodo dal _____ al _____ (da riportare nel calendario)

tutor assegnato³ _____

In caso di **soggetto già occupato** in cerca di altra occupazione⁴, si precisa che:

Area professionale di riferimento (codice classificazione CP-ISTAT) _____

CCNL o contrattazione aziendale applicati dal datore di lavoro presso cui presta la propria attività lavorativa _____

Orario settimanale previsto dal CCNL o dalla contrattazione aziendale applicati _____

giorni dal _____ al _____

orario dal _____ al _____ (ove necessario allegare calendario)

sede di lavoro ubicata nel Comune

di Via _____ n. _____

denominazione/ragione sociale del datore di lavoro: _____

codice fiscale/partita Iva: _____

tel. _____ e-mail _____

pec _____

POLIZZE ASSICURATIVE

Infortuni sul lavoro INAIL posizione n. _____ / _____

Responsabilità civile posizione n. _____

Compagnia assicuratrice _____

Contratto n. _____ scadenza _____

IMPORTO INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE TIROCINANTE

€ _____ mensili lorde⁵

² Il calendario può essere modificato, fermo restando il monte ore previsto dal progetto formativo previa formale e motivata comunicazione al Soggetto promotore e sarà selettivamente reso accessibile con le identiche modalità previste per la convenzione ed il progetto formativo.

³ Se diverso da quello abitualmente assegnato

⁴ Tutte le informazioni contenute nella presente sezione si riferiscono alla contemporanea attività lavorativa svolta dal tirocinante.

⁵ Indicare l'importo dell'indennità effettivamente erogato.



Eventuali altre facilitazioni :

mensa aziendale ☐ buoni pasto ☐ trasporto ☐ altro ☐ (specificare) _____

- Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali non è dovuta l'indennità. L'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito ed è pari alla differenza tra l'importo dell'indennità nella misura prevista all'art. 17, comma 1 delle linee guida regionali e l'importo del sostegno al reddito, qualora inferiore, che ammonta a euro _____. Allo scopo il tirocinante allega idonea documentazione certificante l'ammontare della forma di sostegno al reddito ☐ Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ☐ (indicare l'opzione)
- Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di forme di sostegno al reddito, in assenza di rapporto di lavoro, l'indennità di tirocinio è corrisposta per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno al reddito ed è pari alla differenza tra l'importo dell'indennità nella misura prevista all'art. 17, comma 1 delle linee guida regionali e l'importo del sostegno al reddito, qualora inferiore, che ammonta ad euro _____. Allo scopo il tirocinante allega idonea documentazione certificante l'ammontare della forma di sostegno al reddito ☐ Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ☐ (indicare l'opzione)
In questo caso è riconosciuta la facoltà ai soggetti ospitanti di erogare un'indennità di partecipazione cumulabile con l'ammortizzatore percepito, anche oltre l'indennità minima prevista dalla disciplina regionale.
- Nel caso di tirocini in favore di soggetti già occupati in cerca di altra occupazione, non è dovuta l'indennità in quanto già percettori di un reddito da lavoro, fatto salvo il caso in cui il reddito da lavoro, opportunamente documentato, sia inferiore all'indennità prevista dal tirocinio; in tale ipotesi verrà corrisposta al tirocinante una indennità pari alla differenza tra l'importo dell'indennità nella misura prevista all'art. 17, comma 1 delle linee guida regionali e l'importo da reddito di lavoro percepito, qualora inferiore che ammonta ad euro _____. Allo scopo il tirocinante allega idonea documentazione certificante il proprio reddito da lavoro ☐ Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ☐ (indicare l'opzione)
- Nel caso di persone che usufruiscono di altre forme di aiuto/sostentamento diverse da quelle indicate ai punti precedenti, esclusivamente su richiesta del tirocinante, si concorda di ridurre l'indennità di partecipazione mensile ad euro _____⁶ A tal fine il tirocinante allega apposita autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in ordine alla tipologia ed all'entità del sussidio percepito.

RINNOVO TIROCINIO

⁶ L'indennità mensile di partecipazione non può comunque essere inferiore ad euro 450 lorde.



Data cessazione precedente periodo di tirocinio.....(in caso di rinnovo)

Durata precedente periodo di tirocinio mesi n. ____ dal ____ al ____

Denominazione precedente soggetto promotore se differente dall'attuale _____

PROROGA TIROCINIO

Durata della proroga mesi n. dal ____ al ____

In caso di proroga devono essere allegati al presente PFI i seguenti documenti che costituiranno parte integrante e sostanziale dello stesso:

1. formale richiesta di proroga motivata con espressa specificazione della durata e munita del consenso del tirocinante;⁷
2. lettera del Soggetto promotore con la quale condivide ed approva i motivi di richiesta della proroga.⁸

Data compilazione sezione dedicata proroga tirocinio _____

Firma Soggetto Promotore _____

Firma Soggetto Ospitante _____

Firma Tirocinante _____

ATTIVITA' DA AFFIDARE AL TIROCINANTE	
Attività oggetto del tirocinio <i>Aree di Attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015</i>	Descrizione sintetica delle attività oggetto del tirocinio e degli obiettivi prefissati
Settore _____ Area di attività (ADA) _____ Attività _____	
Settore _____ Area di attività (ADA) _____ Attività _____	
Altra attività non compresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (<i>specificare</i>) _____ <i>(sezione da utilizzare solo in caso di attività non riconducibili a quelle presenti nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni)</i>	

⁷ Deve essere inviata dal Soggetto ospitante al Soggetto Promotore almeno 15 giorni prima della prevista scadenza del tirocinio.

⁸ Deve essere inviata al Soggetto ospitante anteriormente alla prevista data di scadenza del tirocinio.



DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE

1. Il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel PFI svolgendo le attività concordate con i tutor, con diligenza e in osservanza dei più generali principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle attività previste, osservando le adeguate regole di comportamento e rispettando l'ambiente di lavoro.

Tale obbligo di diligenza e osservanza si estende alle mansioni accessorie e strumentali finalizzate all'acquisizione delle competenze definite nel progetto formativo.

Inoltre, siffatto, obbligo riguarda anche:

- a) il rispetto delle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) l'osservanza dei regolamenti interni all'organizzazione;
- c) il rispetto degli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- d) l'attenersi alle disposizioni organizzative previste per le attività di lavoro e di formazione del tirocinio;
- e) l'evitare comportamenti che, per la natura e le possibili conseguenze, risultino in contrasto con i doveri connessi alle finalità del tirocinio;
- f) firmare quotidianamente il registro delle presenze, sul quale sono da evitare omissioni o alterazioni;
- g) comunicare preventivamente e tempestivamente al Soggetto Ospitante le assenze, che sono registrate dal tutor del Soggetto ospitante sull'apposito registro.

3. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari, o per cause di forza maggiore. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi indicati dalla disciplina regionale.

4. Il tirocinante deve garantire almeno il 70% (settanta per cento) delle presenze previste per le attività di tirocinio.

5. In caso di non conformità nello svolgimento del tirocinio rispetto al progetto formativo convenuto o alla ritardata corresponsione della prevista indennità, il tirocinante può rivolgersi in prima istanza al tutor del soggetto promotore, al fine di ricevere un'idonea assistenza, fermo restando l'obbligo del soggetto promotore di segnalazione ai competenti organi ispettivi, nei casi previsti dalle linee guida regionali (art. 13, comma 2, lettera g), nonché all'organo individuato dalla Regione nei casi previsti all'art. 19 delle stesse linee guida.

6. Il tirocinio dovrà svolgersi di norma in fascia diurna, a meno che l'organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento anche in fascia serale e/o notturna, nel rispetto degli artt. 15 e 17, Legge, 17 ottobre 1967, nr. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).

OBBLIGHI DEL TUTOR DEL SOGGETTO PROMOTORE:

1. Il tutor del soggetto promotore è responsabile della coerenza ed adeguatezza del progetto di tirocinio formativo e garante della sua corretta realizzazione. Svolge i seguenti compiti:

- a) elabora il PFI in collaborazione con il soggetto ospitante;
- b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
- c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel

Progetto formativo e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;

- d) assicura il necessario supporto ed assistenza al tirocinante nel corso dell'intera esperienza di tirocinio;
 - e) provvede alla composizione del Dossier individuale, sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale ;
 - f) acquisisce dal tirocinante elementi in merito agli esiti dell'esperienza svolta, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione.
2. Ogni tutor del Soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di venti tirocinanti contemporaneamente. Tale limite non è previsto per i Soggetti promotori che attivino tirocini con medesime finalità formative presso il medesimo Soggetto ospitante.

OBBLIGHI DEL TUTOR DEL SOGGETTO OSPITANTE:

Il tutor del soggetto ospitante è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal PFI deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio, che devono essere specificate nel proprio *curriculum*. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di **tre tirocinanti contemporaneamente**. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. In caso di assenza temporanea, comunque non superiore a 5 gg continuativi, le funzioni di tutor possono essere svolte dal rappresentante legale del soggetto ospitante o da altro soggetto allo scopo individuato. In caso di assenza prolungata del tutor superiore a 5 gg continuativi, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni:

- a) favorisce l'inserimento del tirocinante;
- b) promuove e supporta lo svolgimento delle attività ivi inclusi i percorsi formativi del tirocinante secondo le previsioni del PFI, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;
- c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera sua durata e si accerta che il registro delle presenze sia correttamente compilato e sottoscritto giornalmente dallo stesso e dal tirocinante;
- d) collabora attivamente alla composizione del Dossier individuale nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale.

OBBLIGHI CONGIUNTI DEI TUTOR

- a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento;
- b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo del tirocinante, attraverso modalità di verifica *in itinere* e a conclusione dell'intero processo;
- c) garantire il processo di tracciamento, documentazione e attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.



--

Luogo _____

Data _____

Firma per presa visione ed accettazione del contenuto del presente progetto da parte di:

il tirocinante _____

il legale rappresentante del soggetto promotore _____

il legale rappresentante del soggetto ospitante _____

il tutor soggetto promotore _____

il tutor Soggetto ospitante _____

Allegati:

curriculum tutor soggetto promotore e soggetto ospitante

altro (specificare) _____

THE LANCET





REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'

DOSSIER INDIVIDUALE

TIROCINANTE

Cognome e Nome _____ C.F. _____

Nato/a a: _____ Prov _____ il _____

Residente a _____ Prov _____ Cittadinanza _____

Indirizzo Via _____ n _____ Telefono _____

Tirocinio extracurriculare promosso da (denominazione Soggetto Promotore) _____

Svolto presso (denominazione Soggetto ospitante) _____

Sede del tirocinio _____

Progetto Formativo individuale sottoscritto in data _____

Periodo dal _____ al _____ Numero complessivo delle giornate e mesi di attività _____

Attività oggetto del tirocinio ¹	Descrizione delle attività oggetto del tirocinio ²	Evidenze raccolte durante il tirocinio ³	Valutazione finale dell'esperienza per attività ⁴
Settore _____			A B C D E
Area di attività (ADA) _____			Annotazioni _____
Attività _____			
Settore _____			A B C D E
Area di attività (ADA) _____			Annotazioni _____
Attività _____			
Altra attività non ricompresa nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni (specificare) _____ (sezione da utilizzare solo in caso di attività non riconducibili a quelle presenti)			A B C D E Annotazioni _____

¹ Da Progetto Formativo Individuale

² Da Progetto Formativo Individuale

³ Per Evidenze si intende ogni documentazione utile a comprovare l'effettiva attività svolta e i suoi risultati; ad esempio campioni di prodotto del lavoro; lettere di referenze; verbali di sintesi di riunioni; consegne, relazioni, report (ad esempio dei tutor, anche in forma periodica); programmi informatici, testimonianze di persone che hanno avuto modo di osservare "in situazione" il tirocinante; supporti fotografici e registrazioni audio/video eventualmente prodotti ad hoc, ecc. Questa documentazione, oltre a valorizzare l'esperienza, sarà utile a supportare un successivo percorso di validazione e certificazione delle competenze acquisite.

⁴ Tramite questa colonna i tutor in accordo con il tirocinante esprimono una valutazione sulla qualità dell'esperienza, ovvero quanto è stato effettivamente possibile praticare le attività previste, utilizzando una scala a 5 gradi ed eventuali annotazioni:

A= eccellente (attività svolta in modo costante, esprimendo o raggiungendo un alto grado di autonomia e responsabilità)

B= ottima (attività svolta in modo assiduo, raggiungendo buona autonomia e responsabilità)

C= adeguata (attività abbastanza frequente svolta in discreta autonomia e responsabilità)

D= sufficiente (attività svolta in modo saltuario prevalentemente in collaborazione o con supervisione)

E= bassa (ha praticato l'attività solo occasionalmente e sempre in supporto ad altri).

NOTA BENE. La valutazione riguarda l'esperienza e le attività e non il tirocinante. Non sono da valutare le attività nelle quali, per qualsiasi motivo, il tirocinante non sia stato coinvolto/a)



nell'Atlante del lavoro o delle qualificazioni)				
---	--	--	--	--

Annotazioni integrative o menzioni di merito ⁵ _____

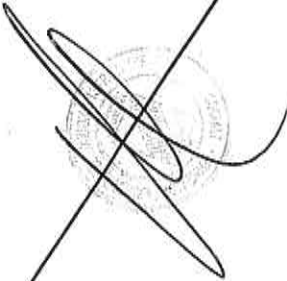
Luogo e data _____

Il tutor del Soggetto Promotore (*inserire nome, cognome e firma*) _____

Il tutor del Soggetto Ospitante (*inserire nome, cognome e firma*) _____

Il tirocinante (*firma*) _____

⁵ Si possono qui riportare varie annotazioni opzionali o menzioni di merito che riguardano le attività effettivamente svolte, ivi incluse attività formative e i risultati conseguiti nello svolgimento del tirocinio, oppure ogni scostamento rilevante (in termini di attività) da ciò che era previsto nel Progetto Formativo Individuale



A long, thin, diagonal line drawn across the page, extending from the bottom left towards the top right.



REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'

ATTESTAZIONE FINALE TIROCINIO EXTRACURRICULARE

Si attesta che il

Tirocinante _____ C.F. _____

Nato/a a _____ Prov _____ il _____

Residente a _____ Prov _____ Cittadinanza _____

Indirizzo _____ Telefono _____

HA PARTECIPATO AL SEGUENTE TIROCINIO:

Progetto _____

Promosso da (denominazione Soggetto Promotore) _____

Svolto presso (denominazione Soggetto ospitante) _____

Periodo dal _____ al _____ Numero complessivo delle giornate e mesi di attività _____

空想

後學

12

¹ Da Progetto Formativo Individuale e da Dossier individuale, limitatamente a quelle attività effettivamente svolte, documentate e recanti una valutazione finale da A a D (vedasi note al Dossier Individuale)